

(N. 2166)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GAIANI** e **GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1967

Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del Comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti noto che la mareggiata del 4-5 novembre 1966 ha duramente colpito le popolazioni della Isola della Donzella nel comune di Porto Tolle provocando danni enormi all'agricoltura e ad ogni altra attività economica.

L'avanzata dell'acqua del mare, proveniente dalla falla apertasi nell'argine della sacca di Scardovari, è stata tanto rapida da impedire il trasporto del risone ammassato nei magazzini delle aziende o in lavorazione negli essiccatoi in attesa di venire ripartito tra i conduttori, i compartecipanti, i coloni e mezzadri.

Sono andati così perduti circa 10 mila quintali di prodotto per un valore globale di poco meno di 100 milioni interessanti diverse aziende agricole e 171 compartecipanti.

Il danno risulta particolarmente grave per i compartecipanti il cui lavoro viene remunerato in natura. La perdita da essi subita è perciò perdita di salario già maturato e non percepito.

Tale grave danno non viene in nessun modo riparato con le provvidenze disposte dai decreti-legge n. 914 del 9 novembre 1966 e n. 976 del 18 novembre 1966, convertiti in legge il 23 dicembre 1966 con le leggi nn. 1141 e 1142.

Pertanto scopo del presente disegno di legge è quello di colmare tale lacuna, disponendo un parziale risarcimento dei danni, da noi proposto nella misura del 50 per cento della perdita reale subita dalle grandi aziende, del 65 per cento dalle medie aziende e dell'80 per cento ai compartecipanti, ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti.

Naturalmente i contributi saranno ripartiti fra le varie categorie a norma del contratto per le perdite rispettivamente subite.

Il disegno di legge proposto mira dunque a compiere un'opera di giustizia per cui i proponenti confidano nell'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, è concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi aziende, del 65 per cento nelle medie aziende, dell'80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso sulla quantità di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.

L'accertamento del danno è demandato ad una Commissione composta dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale, che la presiede, dal Sindaco e da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 2.

All'onere di lire 65 milioni derivante dal precedente articolo, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.